

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto BK\_H 119/04

**Sentenza del 23 settembre 2004**  
**Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,  
Ponti e Ott,  
Cancelliere Vacalli

---

Parti

**A.**\_\_\_\_\_, attualmente detenuto presso le carceri  
pretoriali di X.\_\_\_\_\_,

reclamante

rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni

**contro**

**Ministero pubblico della Confederazione,**

opponente

---

Oggetto

Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

**Fatti:**

- A.** A. \_\_\_\_\_ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
- B.** Con lettera del 16 agosto 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC), A. \_\_\_\_\_ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria, ritenendo l'istanza di proroga dell'arresto non inoltrata tempestivamente dall'autorità inquirente e contestando l'asserito pericolo di fuga.
- C.** Il MPC, con decisione del 20 agosto 2004, ha respinto la suddetta istanza. L'autorità inquirente ritiene da una parte che, vista la gravità dei reati contestati (in particolare l'appartenenza ad un'organizzazione criminale), l'atteggiamento dell'imputato e gli atti d'inchiesta ancora da eseguire, il pericolo di collusione risulta manifesto; d'altra parte, i legami familiari stretti esistenti con l'estero e la capacità dell'organizzazione criminale di assicurare la latitanza dei propri membri sostanzierebbero l'esistenza di un pericolo di fuga.
- D.** Dissentendo da questa decisione, il 25 agosto 2004 A. \_\_\_\_\_ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando sia il pericolo di collusione, vista l'assenza di indizi concreti in quel senso, sia quello di fuga, visto che il centro dei suoi interessi sarebbe la Svizzera, dove il medesimo ha famiglia, due appartamenti ed un esercizio pubblico in gerenza. Egli chiede, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subordinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di accompagnare tale libertà da misure sostitutive quali il versamento di una cauzione, il deposito dei documenti di identità e l'obbligo di presentarsi regolarmente presso l'autorità.

- E.** Con osservazioni del 2 settembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inquirente evidenzia preliminarmente che in presenza di concomitanti pericoli di collusione e di fuga non occorre chiedere la proroga della detenzione, dato che il mantenimento della misura è giustificato già dal solo pericolo di fuga. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 20 agosto 2004, essa afferma in seguito che nuovi e recenti avvenimenti nel corso dell'inchiesta evidenziano l'esistenza e l'attualità del pericolo di collusione. Ricorda infine che diversi atti d'indagine sono tuttora in corso al fine di permettere l'avanzamento dell'inchiesta e di accertare la verità processuale.
- F.** Nella sua replica del 6 settembre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Con duplica del 13 settembre 2004 il MPC si riconferma nelle sue conclusioni.

- G.** Con sentenza del 3 settembre 2004 la Corte dei reclami penali ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un reclamo presentato da A.\_\_\_\_\_ contro presunte omissioni nell'operato del Procuratore federale (BK\_B 115/04).

**Diritto:**

- 1.** Analogamente alla Camera d'accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a 219 PP (art. 105bis PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art.

217 PP). La decisione contestata è stata inviata il 20 agosto 2004 al patrocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza il 23 agosto. Il reclamo, interposto in data 25 agosto, è dunque tempestivo.

2. Secondo l'art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorché esistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, se esiste presunzione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria. Si tratta dunque, in primo luogo, di analizzare se tali condizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie e, in secondo luogo, di verificare se la detenzione preventiva fin qui subita è proporzionata alla pena che potrà essere pronunciata e se il principio di celerità è stato rispettato.
  
3. Il reclamante contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Pur ammettendo un suo coinvolgimento nel traffico di un chilogrammo di cocaina sfociato, il 19 luglio 2004, nel suo arresto insieme a B.\_\_\_\_\_ ed altre persone, egli afferma che non esisterebbero invece indizi per quanto concerne l'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP. Il MPC non avrebbe nemmeno sostanziato indizi di colpevolezza relativi ad altre eventuali infrazioni. Dal canto suo, il MPC, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, sostiene che il traffico di stupefacente di cui sopra, con le persone coinvolte, non sarebbe un caso isolato, ma uno dei diversi episodi che dimostrerebbero l'esistenza di un'organizzazione criminale radicata, dedita anche al traffico di sostanze stupefacenti, di cui il reclamante e B.\_\_\_\_\_ farebbero parte. Alcune affermazioni contenute nei verbali d'interrogatorio di B.\_\_\_\_\_ nonché la corrispondenza privata del reclamante con la propria famiglia intercorsa dopo l'arresto confermerebbero tale tesi.

Questo Tribunale prende innanzitutto atto del fatto che il reclamante ha ammesso il suo coinvolgimento nella compra-vendita del chilogrammo di cocaina all'origine del suo arresto e di quello di B.\_\_\_\_\_, arresto avvenuto peraltro proprio nel momento in cui gli imputati si apprestavano a finalizzare l'operazione incriminata. Tuttavia, tale ammissione di responsabilità non è di per sé sufficiente per pronunciare la scarcerazione del reclamante. Le intercettazioni telefoniche effettuate dalle autorità inquirenti in data 20 febbraio 2004 fanno emergere indizi molto importanti a carico del reclamante

nel senso di un suo duraturo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti; tutto ciò, quindi, ben prima dell'interrogatorio di B.\_\_\_\_\_, intervenuto dopo il rifiuto di scarcerazione decretato dal MPC (v. verbale d'interrogatorio di B.\_\_\_\_\_ del 30 agosto 2004, allegato 10). Nella conversazione telefonica riportata, nonostante il tentativo di confondere eventuali ascoltatori, è possibile cogliere e comprendere il vero contenuto del discorso, cioè la richiesta da parte del reclamante, cinque mesi prima del suo arresto, di sostanze stupefacenti ad una persona poi rivelatasi essere B.\_\_\_\_\_. La situazione appena descritta, unitamente al quantitativo di droga estremamente importante di cui il reclamante ha potuto disporre – ed è molto improbabile, a tal proposito, la tesi del consumo personale da parte del reclamante - costituiscono indubbiamente dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti radicato e sviluppato nel tempo al quale il reclamante ha partecipato in maniera attiva.

4. Il reclamante sostiene che la mancata presentazione da parte del MPC di un'istanza di proroga dell'arresto ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 PP implicherebbe automaticamente l'assenza di un pericolo di collusione.

La censura non ha pregio. Secondo l'art. 51 cpv. 2 PP, il giudice istruttore (ma anche il MPC nella fase delle indagini preliminari, conformemente all'art. 51 cpv. 3 PP), se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'art. 44 n. 2 PP, prima della scadenza di questo termine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di proroga dell'arresto. Nella decisione avversata, il MPC giustifica il rifiuto di scarcerazione con l'esistenza sia del pericolo di collusione che di quello di fuga; posizione peraltro confermata nella sua risposta al reclamo. Ebbene, questa Corte, preso atto del rischio di fuga paventato dall'autorità inquirente, ritiene un puro esercizio formale che non muta la situazione esistente, il fatto di dover presentare una richiesta di proroga dell'arresto a causa dell'invocato pericolo concomitante di collusione. La presenza di gravi indizi di reato unitamente al rischio di fuga sarebbero elementi oggettivamente già di per sé sufficienti per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, ragione per cui, nella fattispecie, la richiesta giusta l'art. 51 cpv. 2 PP non presentava alcun interesse attuale e pratico. Ancora più eloquente a tal proposito è il cpv. 3 della disposizione summenzionata, il quale prevede che la richiesta di proroga del carcere preventivo, nella procedura delle indagini, deve essere presentata se la medesima si basa esclusivamente sul pericolo di collusione. Premesso che l'effettiva esistenza dei pericoli

summenzionati sarà verificata nei considerandi che seguono, ne discende che l'autorità inquirente non ha violato l'art. 51 cpv. 2 PP.

**5.**

**5.1** Il reclamante contesta l'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, affermando che il fatto di negare ogni responsabilità, di non fornire informazioni o di contestare gli indizi non costituirebbe manovra collusiva. A suo dire, il MPC non indicherebbe indizi concreti atti a giustificare tale accusa. Gli atti d'indagine ancora da esperire non necessiterebbero la sua detenzione preventiva ed egli sarebbe disposto, in caso di scarcerazione, ad impegnarsi incondizionatamente a non contattare chicchessia coinvolto nel procedimento penale in corso, pena la reincarcerazione. Dal canto suo, il MPC sostiene che il pericolo di collusione sarebbe dimostrato da alcune dichiarazioni rilasciate dal reclamante ben prima della decisione qui contestata. La chiusura e la volontà di non collaborare giustificerebbero il pericolo in questione, senza dimenticare che il giudice istruttore ha già confermato la necessità della detenzione preventiva. A tutto ciò si aggiungerebbe la necessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d'indagine in Svizzera e all'estero. Infine, diversi fatti posteriori al 20 agosto 2004 non farebbero che confermare la posizione dell'autorità inquirente.

**5.2** Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la possibilità teorica che l'imputato approfitti della sua libertà per avere dei contatti suscettibili di danneggiare l'inchiesta non giustifica il mantenimento della detenzione. È invece necessario che vi siano degli indizi concreti che confermino questo rischio (DTF 117 la 257 consid. 4c, pag. 261). Nella fattispecie, vi sono più elementi che permettono di concludere all'esistenza di un pericolo di collusione concreto. Innanzitutto, una commissione rogatoria è attualmente in corso con l'Italia (v. Richiesta d'assistenza giudiziaria del 5 agosto 2004 inoltrata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro) e altre dovranno essere effettuate sia in Italia che in altri cantoni. Quella in corso attualmente in Italia concerne principalmente C.\_\_\_\_\_, anche lui arrestato il 19 luglio 2004, indagato per infrazione qualificata alla legge sugli stupefacenti, alla legge sulle armi e per appartenenza ad un'organizzazione criminale, con il quale il reclamante ha dichiarato intrattenere un rapporto di amicizia (cf. verbale d'interrogatorio del 20 luglio 2004, pag. 7). È quindi opportuno che il reclamante non abbia contatti né con le persone coinvolte nel traffico del chilogrammo di cocaina alla base degli arresti scattati il 19 luglio 2004 né con quelle che gravitano attorno a C.\_\_\_\_\_. Per quanto concerne le commissioni rogatorie future, queste dovrebbero permettere di raccogliere informazioni relative alle diverse per-

sone arrestate e di individuare altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti; il pericolo di collusione, soprattutto in quest'ultimo caso, è evidente. Ma tale pericolo è confermato anche dallo scritto redatto dal reclamante, subito dopo l'arresto, indirizzato alla moglie. La frase "*Fatti aiutare. Parla con il mio amico che tu sai*", se non può essere ritenuto un indizio sufficiente per decretare in maniera chiara l'appartenenza del reclamante ad un'organizzazione criminale, evidenzia comunque la volontà di mantenere celata l'identità della persona alla quale la moglie avrebbe potuto far capo. Il sospetto più che fondato è che tale persona, libera, sia coinvolta nelle attività illecite imputate al reclamante e alle altre persone arrestate. Infine, tenuto conto del poco tempo trascorso dalla sua sentenza del 3 settembre scorso (v. BK\_H 115/04), questa Corte non può che confermare le considerazioni espresse al considerando 2.4.2 della medesima, soprattutto in relazione alla decisione di convalida dell'arresto emanata dal giudice istruttore federale. In questo contesto, è evidente che neppure l'adozione di misure sostitutive meno coercitive postulate dal reclamante, che lo lascerebbero in libertà, può ovviare al pericolo di collusione comunque presente.

6. Il reclamante sostiene di non avere nessun motivo di fuggire. Il centro dei suoi interessi affettivi ed economici sarebbe in Svizzera. Inoltre, se le accuse dovessero rimanere limitate alla violazione della LStup, non sarebbe escluso che egli possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, ritenuta la sua incensuratezza. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi. Un eventuale pericolo di fuga potrebbe semmai essere escluso mediante misure sostitutive. Il MPC contesta tali affermazioni e dichiara che gli ultimi sviluppi dell'inchiesta porterebbero ad aggravare la posizione del reclamante per cui l'eventualità di una lunga pena da espiare accompagnata dalla possibilità di vivere la propria latitanza altrove grazie alla struttura logistica dell'organizzazione criminale di cui il reclamante farebbe parte costituirebbero degli elementi importanti atti a dimostrare il reale pericolo di fuga.

La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga invocato dall'autorità inquirente. I reati contestati al reclamante sono gravi, fatto ammesso peraltro anche dal reclamante stesso. Se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, nonostante l'incensuratezza invocata. È vero che il reclamante, sposato e con tre figli in età prescolastica, vive da una decina d'anni in Svizzera, dove gestisce un ritrovo pubblico. Ciononostante, egli ha dichiarato recarsi ogni anno a Y.\_\_\_\_\_ (Italia), suo paese d'origine e dove ha vissuto fino all'età di diciannove anni, per le ferie. In questa località, egli ha ancora dei parenti (i

genitori, due fratelli e una sorella) e un appartamento (v. interrogatorio del 20 luglio 2004, pagg. 2 e 3). Questi elementi dimostrano che il reclamante ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d'origine. Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che l'organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la N'drangheta calabrese) è effettivamente in grado, come affermato dall'autorità inquirente, di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evitare una fuga a questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la detenzione preventiva dell'imputato. Nemmeno l'adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

7. Per quanto riguarda, infine, l'asserito ritardo nell'istruzione da parte dell'imputato, vi è da rilevare quanto segue.

Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l'imputato è stato interrogato a più riprese, così come d'altronde le altre persone implicate nell'inchiesta. Diverse perquisizioni sono state effettuate, le quali hanno permesso di sequestrare svariato materiale; questo deve essere analizzato approfonditamente. Inoltre, come già menzionato in precedenza, una commissione rogatoria è attualmente in corso in Italia e altre sono in preparazione. Tutti questi atti istruttori richiedono indubbiamente del tempo. Tenuto conto della complessità dell'inchiesta, con le sue ramificazioni internazionali, e del periodo di detenzione preventiva già scontato dal reclamante (due mesi circa), la Corte dei reclami penali ritiene che il principio di celerità è stato fino adesso rispettato. La detenzione preventiva fin qui subita è d'altronde proporzionata alla pena che potrebbe essere pronunciata, se i fatti imputati al reclamante dovessero essere confermati. Il mantenimento del medesimo in detenzione preventiva si giustifica tenuto conto delle circostanze e della natura dell'inchiesta di cui è oggetto. Al proposito può senz'altro essere rinviato alle pertinenti considerazioni già esposte nella sentenza del 3 settembre 2004 (v. consid. 2.2).

8. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.-.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 23 settembre 2004

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Redazione della sentenza terminata il 23 settembre 2004

**Comunicazione a:**

- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ministero pubblico della Confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici :**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.